

REGIONE SICILIANA  
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO  
DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

***CEFPAS***

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 584

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

L'anno duemilaquindici il giorno 16 mese giugno presso la sede del  
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè,1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il D. Lgs. N° 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n.30;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale"

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO in specie l'art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

PRESO atto che l'Ente intende adottare un regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento

VISTO a tal fine, l'allegato regolamento, che disciplina le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

SENTITI il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;  
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA



- approvare l'allegato "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dare pubblicità di tale regolamento nell'albo pretorio del Cefpas e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Dott. Lionaglio Angelo)

Il funzionario istruttore  
(Dott. Natalia Mancuso)

*N. Mancuso*

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamerà)	
PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)	

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEL CENTRO



**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO  
7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

**Regolamento recante disciplina per il conferimento  
di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo  
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

**Art. 1**

**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2**

**(Individuazione del fabbisogno)**

1. Il Centro, verifica l'esigenza di ricorrere all'incarico disciplinato dall'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, in relazione al fabbisogno dell'amministrazione, alle funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il Centro verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Centro verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

**Art. 3**  
**(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e della documentazione richiesta, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso dei requisiti correlati al contenuto della prestazione richiesta.

**Art. 4**  
**(Procedura comparativa)**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che, per ogni profilo professionale viene esplicitato sull'apposito avviso.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati

requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

**Art. 5  
(Esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e degli OIV.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**Art. 6  
(Durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

**Art. 7  
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. La Direzione competente attraverso il direttore di area o suo delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il direttore di area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il direttore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. L'Ufficio competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

**Art. 8**

**(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si da adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

**Art. 9**

**(Norme finali)**

Prima di affidare l'incarico il Centro si riserva di accertare i requisiti previsti dal D. Lgs. 08/04/2013 n. 39.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a cursive 'M' with a circled 'M' above it. Below the signature are the initials 'M'.